

Osservatorio su poteri e frontiere

Sezione democrazia e istituzioni

Cedu: segreto di Stato e divieto di tortura nel caso Abu Omar

Con sentenza del 23 febbraio, la Corte Europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per violazione del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, per aver consentito che durante il sequestro dell'ex imam di Milano Abu Omar egli venisse sottoposto a simili trattamenti e per non aver accertato le responsabilità per tali reati. L'accertamento giudiziale è stato infatti impedito dall'opposizione del segreto di Stato, nei relativi procedimenti penali, da parte dei vari Governi succedutisi (Berlusconi, Monti e Letta), ostativo alla definitiva attribuzione di responsabilità per la rendition di Abu Omar..

Secondo i giudici di Strasburgo, *«l'Italia ha applicato il legittimo principio del segreto di Stato in modo improprio e in maniera tale da assicurare che i responsabili del rapimento, della detenzione illegale e dei maltrattamenti ad Abu Omar non dovessero rispondere»*. La Corte ha aggiunto che *«nonostante gli sforzi degli inquirenti e giudici italiani, che hanno identificato le persone responsabili e assicurato la loro condanna, questa è rimasta lettera morta a causa del comportamento dell'esecutivo»*

«Le autorità italiane – scrivono i giudici – erano a conoscenza che Abu Omar era stato vittima di un'operazione di extraordinary rendition cominciata con il suo rapimento in Italia e continuata con il suo trasferimento all'estero».

Sulla vicenda si era pronunciata nel 2014 la Consulta, che nel confermare la legittimità dell'apposizione del segreto nel caso in esame ha respinto la tesi della Procura secondo cui il segreto non avrebbe potuto essere opposto rispetto a un delitto, peraltro di tale gravità quale quello realizzato con la rendition dell'imam.

In seguito a tale pronuncia, la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio le condanne pronunciate dalla Corte d'Appello di Milano nei confronti degli imputati.

Operazioni militari in Libia

Termini e condizioni dell'impegno militare dell'Italia in Libia sono, al momento, poco chiari. Il 25 febbraio 2016 il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal Presidente della Repubblica, "ha attentamente valutato la situazione in Libia, con riferimento sia al travagliato percorso di formazione del Governo di Accordo Nazionale sia alle predisposizioni per una eventuale missione militare di supporto su richiesta delle autorità libiche" - come risulta dal comunicato diffuso dal Quirinale. Il *Wall Street Journal* ha rivelato il 29 febbraio la notizia- non ufficialmente confermata - dell'asserita creazione a Roma di un centro di coordinamento delle operazioni speciali allestito dai militari degli Stati Uniti e alleati. Ma soprattutto, benché forme e condizioni della missione non siano stati ancora esplicitati in atti ufficiali, si apprende da notizie di stampa che l'Italia invierà in Libia un contingente avente compiti di stabilizzazione dell'area, monitoraggio di obiettivi sensibili, addestramento delle unità locali, neutralizzazione della minaccia Isis d'intesa con il governo unitario. Ma, quale prima applicazione di una norma introdotta dal d.l. 2015 n. 174 (l'ultimo decreto missioni), convertito, con modificazioni, dalla l. 198/2015, l'Aise (ovvero il comparto dei Servizi di intelligence competente per la sicurezza esterna), su espressa autorizzazione del Presidente del Consiglio, potrà adottare misure di contrasto e di *intelligence* anche con la collaborazione tecnica ed operativa delle Forze speciali della Difesa, alle quali si estendono le garanzie funzionali di cui godono gli agenti di intelligence. L'art. 7-bis del decreto missioni prevede infatti che quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività d'*intelligence* sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da

parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure previste dalla legge, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei Servizi.

L'applicazione di tali disposizioni alle operazioni in Libia sarebbe stata decisa – come riferiscono le fonti di stampa – con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri adottato il 10 febbraio, secretato per ragioni di sicurezza.

L'unica possibilità di controllo democratico su tale atto e sulle operazioni che, in base ad esso, saranno svolte dall'Aise, residua dunque negli obblighi informativi cui il Governo è tenuto nei confronti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che intanto il 3 marzo ha convocato d'urgenza l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica (sottosegretario Marco Minniti). In ogni caso, le stesse sedute del Comitato sono secretate, dunque la possibilità di informazioni e di un più ampio controllo democratico su tali aspetti è alquanto limitata. Il Parlamento nella sua integrità dovrà invece essere coinvolto qualora i contorni della missione mutino natura e si preveda l'invio di un contingente militare.

A seguito del citato DPCM, sarebbero state inviate 3 squadre di circa 12-13 unità di personale dell'AISE ciascuna (circa 40 unità) a cui si aggiungerebbero 50 unità dei paracadutisti.

Conflitto d'interessi

Il 23 febbraio la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, una proposta di legge (risultante da un testo unificato di vari progetti d'iniziativa parlamentare) sui conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo nazionale e regionale, destinata ad abrogare quasi totalmente la legge 215/2004.

In via generale, la proposta presume la sussistenza di un **conflitto di interessi** in presenza della titolarità, da parte di chi rivesta una carica di governo, di un **interesse economico privato tale da condizionare** l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuitegli o da alterare le regole di mercato per la garanzia della libera concorrenza.

Rispetto alla disciplina vigente, il testo conferma **obblighi di dichiarazione** dei casi dei conflitti di interesse, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, con scadenze temporali più serrate di quelle attuali, estendendo altresì l'ambito di applicazione soggettivo degli obblighi, il cui inadempimento radica responsabilità amministrativa (con competenza attribuita all'Antitrust) e, in alcuni casi, anche penale.

Il **sistema di incompatibilità** introdotto determina, in capo al titolare della carica, un **obbligo di opzione** (comprensivo anche dell'aspettativa o della sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica, nonché della vendita o del conferimento dei beni in gestione fiduciaria da parte dell'imprenditore), il cui inadempimento determina implicita rinuncia alla carica di governo. Per rafforzare la natura preventiva del conflitto d'interessi conferita a questa disciplina, si prescrive anche l'**obbligo di astensione (la cui violazione determina una sanzione pecuniaria proporzionale al vantaggio ottenuto)** per il titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuitegli o da alterare le regole di mercato per la libera concorrenza.

Valorizzandosi, sotto altro profilo, la funzione preventiva dell'istituto, si prevedono nuove disposizioni in materia di **ineleggibilità per i titolari di cariche elettive. In particolare, per i parlamentari** l'ineleggibilità viene riferita anche a coloro che abbiano il “**controllo**” (e non la rappresentanza legale) di società che risultino vincolate allo Stato con contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica. Per i consiglieri regionali viene, invece, introdotta una normativa di principio in tal senso, che le singole Regioni attueranno con propri provvedimenti.

Sezione diritti e giustizia

Unioni civili

Il 25 febbraio il Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge sulle unioni civili, nel testo risultante dal maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia e che riproduce (salvo due aspetti importanti) il (secondo) testo del d.d.l. presentato dalla Sen. Cirinnà (v. anche Osservatorio del mese precedente). Le differenze principali del testo approvato rispetto a quello presentato in Commissione concernono essenzialmente l'esclusione dell'obbligo di fedeltà per le unioni civili (tra persone dello stesso sesso), nonché la soppressione della norma che avrebbe consentito al componente la medesima unione di adottare il figlio biologico del partner, previa valutazione d'idoneità allo svolgimento della funzione genitoriale da parte del tribunale dei minorenni, alle stesse condizioni previste per l'adozione da parte del coniuge.

Il disegno di legge qualifica, in particolare, l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., sulla scia di quanto affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010; si prevedono cause impeditive alla costituzione dell'unione analoghe a quelle ostative al matrimonio; si riconosce parti dell'unione civile di assumere, per la durata dell'unione, un cognome comune e si sanciscono alcuni obblighi reciproci per le parti, quali quello all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, alla contribuzione ai bisogni comuni, nonché diritti quali quelli in materia patrimoniale, fiscale, penitenziaria, assicurativa, previdenziale, lavoristica e successoria, il diritto al mantenimento ed agli alimenti in caso di scioglimento dell'unione, diritto alla pensione di reversibilità, al ricongiungimento familiare e alla cittadinanza italiana per lo straniero unito civilmente, diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute dell'altra parte, di decisione in caso di incapacità, nonché nell'ipotesi di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

In caso di rettificazione di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, s'instaura automaticamente l'unione civile.

Si disciplina poi la convivenza di fatto, riferita a due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Da tale condizione derivano ai conviventi, in particolare, gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario o in materia di diritto al risarcimento del danno da fatto illecito del terzo che abbia causato la morte del convivente; reciproco diritto di visita, assistenza, rappresentanza, decisioni, accesso ai dati personali in caso di malattia o di ricovero; diritto di abitazione (a determinate condizioni) nella casa del convivente deceduto e successione nel contratto di locazione; legittimazione ad assumere la tutela o la curatela del convivente; diritto agli alimenti in caso di bisogno, al termine della convivenza.

Adozioni e gestazione per altri

Come anticipato, il Governo ha ritenuto di espungere, dal disegno di legge sulle unioni civili sottoposto al voto di fiducia, la norma che estendeva alle coppie omosessuali la disciplina prevista per l'adozione del figlio del partner. Tale mancata estensione (già operata dalla giurisprudenza) è suscettibile di discriminare non tanto e non solo le persone omosessuali, quanto piuttosto gli stessi bambini. Il loro superiore interesse, che - come afferma la giurisprudenza- non è legato alla forma del gruppo familiare in cui è inserito, ma alla qualità delle relazioni che vi si instaurano" dipenderà infatti, in questo modo, dall'orientamento giurisprudenziale che il giudice di volta in volta seguirà. La giurisprudenza prevalente era invece giunta alla conclusione secondo cui l'adottante vada scelto

non in funzione del suo orientamento sessuale, ma dell' idoneità a svolgere la funzione genitoriale e della qualità del legame stabilito con il bambino. Tale è l' indirizzo seguito anche dalla Cassazione proprio il giorno dopo il voto del Senato, con una sentenza che ha legittimato l' adozione "incrociata" delle figlie delle rispettive partner di una coppia omosessuale. La pronuncia della Consulta sull' adozione coparentale, attesa anch' essa proprio nei giorni del voto del Senato, non è invece entrata nel merito, ritenendo errata la qualificazione operata dal giudice a quo.

In tale contesto, oltre alla strumentale connessione operata tra surrogazione di maternità e adozione coparentale, proprio al fine di ostacolare l' approvazione della disciplina su quest' ultimo aspetto, è stata anche avanzata la proposta di vietare l' adozione del figlio nato da gestazione per altri. Proposta paradossale, non solo perché non può ritenersi funzionale ad evitare lo sfruttamento della donna gestante (per cui sarebbero necessarie altre soluzioni, non certo quella di privare il bambino dei genitori) ma anche perché finisce ancora una volta con il discriminare i figli. E ciò, nonostante la Corte EDU abbia condannato l' Italia, a gennaio 2015, proprio per aver sottratto il bambino alla coppia che lo aveva avuto da gestazione per altri, realizzando così un' ingerenza ingiustificabile nella vita privata della famiglia. Né si potrebbe vietare, in linea generale, la gestazione per altri (sia pur solo altruistica, dunque escludendo ogni sfruttamento della donna) per tutelare un presunto diritto del figlio alla coincidenza tra genitorialità biologica e sociale, avendo peraltro la Consulta già chiarito che l' affinità genetica non costituisce presupposto indefettibile della famiglia. In questo modo, infatti, un interesse di dubbia legittimità costituzionale (quale quello alla coincidenza tra genitorialità biologica e sociale) finirebbe con il prevalere sulla possibilità stessa, del figlio, di esistere.

Non sono ancora chiari i contorni della disciplina che la maggioranza ha annunciato di voler introdurre, con una proposta di riforma della normativa sull' adozione, che si lasci alle spalle il dibattito sulle unioni civili e i suoi riflessi sulla stepchild adoption. Per ora, la Commissione giustizia della Camera dei deputati procederà a un' indagine conoscitiva in materia e solo all' esito di essa il Gruppo del PD presenterà una proposta unitaria di riforma.

Omicidio stradale

Il 3 marzo il Senato ha approvato definitivamente, in quinta lettura, il disegno di legge (su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia) sui reati di **omicidio stradale** e lesioni personali stradali.

Il ddl punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica meno grave per i conducenti i quali esercitino professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose. È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico, i quali abbiano superato specifici limiti di velocità, abbiano attraversato le intersezioni semaforiche con il rosso, abbiano circolato contromano, abbiano effettuato inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, abbiano effettuato sorpassi azzardati. La pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. La pena è aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata). Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni. E' prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. E' poi escluso l'arresto in flagranza per il conducente che si fermi e presti assistenza alle persone offese, mettendosi a disposizione della polizia giudiziaria.

La disciplina approvata suscita diverse perplessità: la scelta di affrontare un tema complesso quale quello degli incidenti stradali unicamente sotto il profilo repressivo (e oltretutto innalzando ulteriormente pene già elevate), limitandosi a insistere sulla comminatoria (rigida quanto astratta) del carcere rischia infatti di non essere risolutiva. E certamente, se il problema è irrigidire ulteriormente le sanzioni, sarebbe bastato prevedere quel divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, funzionale a impedire di scendere al di sotto di quella soglia minima di pena, necessaria per garantire la dovuta proporzionalità tra il disvalore del fatto e l'intensità della reazione sanzionatoria.

Non si possono impedire del tutto gli incidenti, certo, ma si possono (e si devono) modificare i comportamenti (in particolare alla guida), con la prevenzione, il controllo, deterrenti diversi dalla mera comminatoria del carcere che, come dimostra l'esperienza sinora, non riesce ad avere efficacia realmente preventiva. Possiamo infatti davvero ritenere che il guidatore distratto, superficiale, irresponsabile sarà più attento pensando che un eventuale incidente mortale da lui causato sarà qualificato con un diverso articolo del codice penale?

Già oggi l'omicidio colposo è punito fino a sette anni di carcere; dieci in caso di guida in stato di ebbrezza o stupefazione; quindici in caso di omicidio plurimo. Le pene previste dalla nuova fattispecie non sono molto più alte. Anzi, sono più basse di quelle che spesso vengono irrogate quando - giocando sul confine sottile tra dolo eventuale e colpa cosciente - l'omicidio viene qualificato come volontario. E si tratta di casi frequenti, al punto che lo stesso primo Presidente della Cassazione ha in proposito affermato: "è chiaro che le norme ci sono, ma manca in Italia una cultura della criminalità stradale". E allora, da cosa dovremmo aspettarci un miglioramento nella capacità deterrente della norma? Non certo dalla mera "tassonomia" dei delitti e dalla scelta nominalistica e, dunque, dalla qualificazione dello stesso comportamento come reato autonomo; per ciò solo. Di più si sarebbe dovuto insistere sulla prevenzione e su sanzioni interdittive anche di lunga durata che impediscono al condannato, per un determinato periodo, di commettere ulteriori reati con le stesse modalità con le quali ha commesso il primo. Ma, proprio in quanto agiscono "selettivamente" (su una particolare sfera di libertà e non sulla libertà personale in senso stretto), tali sanzioni possono essere irrogate anche per periodi molto lunghi, garantendo maggiormente la sicurezza collettiva.

Riforma del processo civile

La Camera dei deputati ha approvato, il 10 marzo, un disegno di legge-delega per la riforma organica del processo civile, secondo parametri che dovrebbero condurre a una maggiore efficienza e specializzazione dell'offerta di giustizia. In primo luogo, si ampliano le attribuzioni del tribunale delle imprese, si sopprimono le competenze sia civili che penali del tribunale per i minorenni, istituendosi sezioni specializzate (sempre a composizione mista), presso i tribunali distrettuali e le corti d'appello, cui assegnare le controversie in materia di persona (in particolare: stato e capacità), famiglia e minori. Sarà, di conseguenza, prevista una disciplina omogenea per la trattazione delle controversie in materia di separazione e divorzio giudiziale, nonché di filiazione fuori del matrimonio (oggi ancora devoluta al tribunale per i minorenni).

L'accelerazione dei tempi della giustizia civile viene realizzata essenzialmente attraverso: l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado a tutte le controversie devolute al tribunale monocratico, diverse da quelle in tema di lavoro; la riforma del procedimento per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la devoluzione delle decisioni a un giudice monocratico in casi di ridotta complessità; l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti (sia di parte sia del giudice); la valorizzazione delle procedure conciliative (anche sanzionando chi senza giustificato motivo vi si sottragga e conferendo valore di titolo esecutivo al verbale di conciliazione del giudice), la riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche valorizzando l'arbitrato; la revisione della disciplina della condanna alle spese per lite temeraria; la

riforma del giudizio di cassazione, sostituendo il c.d. filtro con un'udienza camerale e ammettendo una motivazione sintetica delle decisioni, anche con rinvio a precedenti; la riforma delle procedure di esecuzione forzata; la generale promozione della telematizzazione del processo.

Viene poi sostituito il c.d. rito Fornero (previsto dalla l. 92/2012 per le controversie relative a licenziamenti illegittimi) con la previsione dell'applicabilità del rito del lavoro, salve alcune modifiche volte a consentire la definizione di tali cause in maniera più celere.

Sul procedimento ingiuntivo si estende l'ambito d'applicazione della provvisoria esecuzione anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali dichiarate infondate e si ammette la fattura corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà tra le prove scritte del diritto fatto valere, idonee a fondare l'ingiunzione di pagamento o di consegna.

Per favorire lo smaltimento dell'arretrato, si prevede che i capi degli uffici giudiziari redigano, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed evidenziando gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo quadriennio. In base a tali programmi e alle statistiche relative allo smaltimento dell'arretrato, saranno assegnati agli uffici giudiziari i già previsti fondi per l'incentivazione del personale.

I limiti maggiori della proposta sono sicuramente nella notevole ampiezza dei criteri di delega (che conferiscono quindi un margine eccessivo di discrezionalità al Governo in sede di stesura dei decreti legislativi) e nella previsione del vincolo d'invarianza finanziaria che, ovviamente, ostacolerà l'effettiva realizzazione del progetto di riduzione del contenzioso, telematizzazione e miglioramento dell'efficienza della giustizia. Ma un altro importante limite della riforma è nella tendenza – già manifestatasi un anno fa con il primo decreto-legge sul processo civile di questo Governo – a ridurre gli interventi in materia di giustizia civile quasi solo alla dimensione deflattiva, con una sorta di fuga dal giudiziario (verso le c.d. adr) che, seppur positiva in linea di principio, non può tuttavia rappresentare la risposta prevalente, se non unica, alla crisi della giustizia.

Legittima difesa

La Camera dei deputati ha iniziato l'esame, in Assemblea, di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare per la revisione della disciplina della difesa legittima, nella vigente formulazione già modificata nel 2006 così da estendere la speciale causa di non punibilità anche alla tutela, in casa o negozi, di beni patrimoniali, purché vi sia pericolo di aggressione.

La proposta di legge in esame – presentata subito dopo l'uccisione di un soggetto che aveva tentato di introdursi nell'abitazione altrui e modificata in Commissione – prevede, in particolare, che in casi di legittima difesa domiciliare si esclude la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usi un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, qualora l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti sia conseguenza di un grave turbamento psichico e se tale errore sia causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.

Benché sicuramente migliorativa della versione iniziale, tale proposta determina comunque un mutamento significativo nel bilanciamento tra tutela della vita e difesa patrimoniale, tra diritto e forza, sancito sinora dal codice penale, che ammette il sacrificio della vita altrui solo quando sia indispensabile per la salvaguardia dell'incolumità propria o di terzi da un pericolo "attuale", sempre che "la difesa sia proporzionata all'offesa".

Tale bilanciamento è stato ribadito anche dopo la riforma del 2006: la Cassazione ha infatti rilevato che, anche nella formulazione vigente, non viene meno il rapporto di proporzione e si concretizza l'esimente quando l'uso di un'arma ha come fine ultimo quello di "difendere la propria o altrui incolumità" ovvero "i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione". La Corte ha ritenuto, pertanto, l'imputato colpevole dell'eccesso di legittima difesa, in quanto dalle risultanze processuali si evinceva che non sussisteva un "pericolo di aggressione" e la vittima, dandosi alla fuga, aveva in sostanza desistito dal suo iniziale intento aggressivo. Analogamente

indirizzo ha seguito una sentenza di Cassazione del luglio 2014, secondo cui anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare non può giustificare l'uccisione con uso legittimo delle armi di un ladro introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'agredito.

Con la modifica in discussione ciò che si scardina è proprio, sia pur implicitamente, il requisito della proporzionalità tra azione e reazione e della necessità di difesa da un pericolo attuale, che è il solo a poter impedire che la legittima tutela della propria incolumità degeneri in licenza di uccidere, nel farsi giustizia da sè.

Diritto a morire con dignità (eutanasia e testamento biologico)

La Camera dei deputati ha iniziato, con distinte procedure e in diverse Commissioni, l'esame delle proposte di legge d'iniziativa parlamentare (una d'iniziativa popolare) in materia di eutanasia e testamento biologico.

Sul primo aspetto e salve le peculiarità di ciascuna proposta, elemento comune è l'esclusione della responsabilità penale per il personale medico e sanitario che provveda ai trattamenti eutanasi su chiara e inequivoca richiesta dell'interessato, debitamente informato in ordine ai profili sanitari, etici e umani del trattamento stesso.

La liceità dell'eutanasia è subordinata, oltre che alla chiara manifestazione di volontà dell'interessato successiva a un'adeguata informazione da parte del medico, al concorrere di altre condizioni, enumerate nelle lettere di cui all'articolo 1, comma 1, della proposta: la maggiore età dell'interessato; la sua capacità di intendere e di volere (salvo i casi di preventiva nomina di un fiduciario); la preventiva informazione dei parenti più stretti; la condizione di infermità produttiva di gravi sofferenze, inguaribile (o, in una proposta, a prognosi infausta inferiore ai diciotto mesi); il pieno rispetto della dignità del paziente e la non inflizione di sofferenze fisiche nel corso del trattamento eutanasi.

Per quanto concerne, invece, il testamento biologico, la parte prevalente delle proposte - che tiene conto del dibattito svoltosi durante la scorsa legislatura- prevede il diritto, di ciascuna persona maggiorenne, di redigere una dichiarazione anticipata di trattamento (a valere per l'ipotesi in cui perda la propria capacità di intendere e di volere) che disciplini i trattamenti sanitari che rifiuti o che invece desideri in presenza di gravi patologie. La dichiarazione designa anche uno o più **fiduciari maggiorenni, tenuti a** informare il medico della volontà del paziente. Alcune proposte di legge (a prima firma Binetti e Roccella, in particolare) escludono tuttavia la possibilità di prevedere nelle dichiarazioni l'interruzione di alimentazione e idratazione artificiali e sanciscono il diritto del medico all'obiezione di coscienza, consentendogli quindi di non seguire le direttive del paziente, precisando anche che egli non potrà prendere in considerazione orientamenti volti a cagionarne la morte. Tali previsioni appaiono poco compatibili con il valore riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 2008 all'autodeterminazione del paziente.

Coltivazione di cannabis per uso personale

Con pronuncia del 9 marzo, la Consulta ha respinto l'eccezione di legittimità costituzionale della disciplina sugli stupefacenti, nella parte in cui qualifica come reato e non come illecito amministrativo la coltivazione di cannabis per uso personale. Il giudice a quo prospettava una possibile violazione dei principi di eguaglianza, offensività, ragionevolezza, finalità rieducativa della pena, in quanto la condotta incriminata (proprio perché funzionale al mero uso personale e non certo allo spaccio), non presenterebbe disvalore maggiore del mero consumo di stupefacenti, che è sanzionato quale mero illecito amministrativo. Paradossalmente, dunque, l'assuntore di stupefacenti che non volesse incorrere in responsabilità penale dovrebbe preferire l'acquisto di cannabis sul mercato nero (così alimentando lo spaccio) alla coltivazione in proprio.

Al momento in cui scriviamo la Corte non ha reso nota la motivazione su cui si basa la decisione di rigetto, limitandosi a precisare che si conforma alla giurisprudenza formatasi sul punto. Il pensiero corre dunque all'analogia pronuncia del 1995, in cui la Corte – pur in un contesto normativo diverso – affermò la legittimità della disciplina in quanto con la coltivazione si apporta comunque un aumento quantitativo degli stupefacenti presenti sul territorio nazionale.

Non è escluso, tuttavia, che sulla materia intervenga il legislatore, essendo state presentate (sin dalla sentenza che ha dichiarato incostituzionale l'equiparazione tra droghe leggere e pesanti sancita dalla Fini-Giovanardi) diverse proposte di legge per una riforma organica del testo unico in materia di stupefacenti. Alcune di esse propongono non soltanto la depenalizzazione di molte fattispecie prive di reale offensività a terzi, ma anche un vero e proprio cambio di paradigma in materia: dal proibizionismo alla regolamentazione.